

Allegato 1

Relazione illustrativa al Regolamento per lo svolgimento dell'Analisi di impatto della regolazione dell'Autorità

1. Introduzione

L'Analisi di impatto della regolazione (di seguito: AIR) è una metodologia che consente di valutare *ex ante* le ricadute - in termini qualitativi e/o quantitativi - di una decisione, migliorando in tal modo la qualità dell'attività normativa o regolatoria, sotto il profilo della trasparenza e della proporzionalità.

L'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229 prevede che le Autorità indipendenti con funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie *“si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione”*^{1,2}. La normativa in parola, per le Autorità indipendenti si limita, quindi, a disporre sugli aspetti generali dell'AIR, demandandone l'attuazione ad atti delle singole amministrazioni. Tale analisi, favorendo un processo decisionale trasparente, partecipato e basato sulla valutazione dei possibili effetti attesi, contribuisce alla legittimazione ed al rafforzamento dell'indipendenza della funzione regolatoria.

2. La metodologia AIR adottata dall'Autorità con la GOP 46/08

L'AIR rappresenta anche per l'Autorità uno strumento funzionale al miglioramento della qualità del proprio processo decisionale, già ispirato a criteri di partecipazione, semplificazione, trasparenza ed efficacia.

¹ Le Autorità indipendenti sono invece escluse dall'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 246/2005 e dal d.P.C.M. n. 169/2017 che definiscono una disciplina procedurale e metodologica unitaria per l'applicazione dell'AIR da parte del Governo e delle altre amministrazioni dello Stato.

² Il comma 4, dell'articolo 12, della legge 229/03 prevede che *“Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni”*.

Allegato 1

L'Autorità si è dotata fin dal 2008, con delibera 3 ottobre 2008, GOP 46/08³, di una Guida per l'analisi dell'impatto della regolazione (di seguito: Guida), al termine di una sperimentazione triennale su alcuni dei principali provvedimenti di regolazione.

Secondo la GOP 46/08, tale Guida non costituisce un corpo di regole che vincolano l'azione amministrativa, limitandone la discrezionalità e rendendola più rigida, bensì una metodologia ad impianto flessibile poiché *“l'applicazione delle tecniche di valutazione economica e le forme di consultazione non possono essere definite a priori. Di volta in volta e da caso a caso il modo in cui viene svolta l'Air è frutto di scelte metodologiche legate alla disponibilità delle informazioni ed al tempo necessario per acquisirle, nonché alla complessità e alla criticità dei processi decisionali”*. Pertanto, detta Guida, contenendo *“alcuni criteri d'azione tecnico-operativi...costituisce, dunque, un documento di lavoro ad uso prevalentemente interno”*. La Guida delinea una serie di contenuti “minimi” che ogni analisi d'impatto deve, di regola, possedere, fatti salvi gli aspetti specifici correlati alle caratteristiche proprie di ogni provvedimento, sviluppati secondo un percorso logico-metodologico che si snoda in una sequenza di fasi. L'adozione delle decisioni finali resta, in ogni caso, una scelta discrezionale dell'Autorità rispetto alla quale l'analisi di impatto offre un supporto informativo che consente di meglio calibrare, attraverso analisi qualitative e/o quantitative, i contenuti del provvedimento in funzione dell'impatto atteso (cfr. allegato A alla GOP 46/08).

3. La nuova disciplina dell'AIR: aspetti organizzativi, procedurali e metodologici

L'Autorità svolge da sempre una diffusa attività di consultazione pubblica, sia su provvedimenti regolatori di carattere generale nei settori di competenza, sia su atti di natura programmatica di rilevante importanza istituzionale, al fine di arricchire e rendere sempre più trasparente il percorso decisionale.

Nel corso degli anni si è andato progressivamente ampliando il numero di procedimenti sottoposti al doppio *round* di consultazione e quindi sostanzialmente, per i profili più rilevanti, assimilabili all'AIR. Al contempo, tuttavia, è emersa l'esigenza di riconsiderare alcuni aspetti procedurali e metodologici della disciplina AIR prevista dalla citata deliberazione GOP 46/08.

Pertanto, in coerenza con l'obiettivo OS10 del Quadro strategico 2022-2025, che prevede il rafforzamento degli strumenti *ex ante* ed *ex post* di analisi e valutazione della regolazione, si è provveduto ad una *review* delle tecniche redazionali e procedurali dell'AIR, anche in forma semplificata, per alcuni provvedimenti strategici. Ciò anche

³ L'Autorità è stata la prima fra le autorità indipendenti italiane ad adempiere formalmente al dettato dell'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Allegato 1

tenuto conto dei “*best practice principles*” elaborati in ambito OCSE per l’analisi di impatto della regolazione⁴, quale strumento qualificante del processo di *better regulation*, da utilizzare selettivamente, in linea con le principali raccomandazioni ed esperienze in ambito internazionale. Il *ciclo della regolazione*, secondo le *best practices* esistenti, inizia, infatti, con l’analisi di impatto *ex ante* e prosegue con l’elaborazione del provvedimento, che può essere sottoposto ad ulteriori strumenti di *better regulation*, quali il monitoraggio *in itinere* ed *ex post*, e la verifica di impatto della regolazione (VIR) (cfr. figura 1).

Figura 1: Ciclo della regolazione e strumenti di *better regulation*



Alla luce dell’esperienza maturata con l’applicazione della metodologia prevista dalla GOP 46/08, dell’evoluzione delle tecniche di AIR in ambito nazionale e internazionale, delle attività effettuate in attuazione del Quadro Strategico e del mutato contesto organizzativo, anche con riferimento all’assetto della Struttura e agli strumenti di

⁴ Cfr. *OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy*, 2020, <http://doi.org/10.1787/7a9638cb-en>.

Allegato 1

programmazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire sulla vigente *Guida per l'analisi dell'impatto della regolazione* al fine di:

- superare la forma di documento *ad uso interno* tramite l'adozione di una disciplina che regolamenti in maniera organica i principi, le fasi e le metodologie che connotano la procedura di analisi di impatto della regolazione;
- disciplinare le forme dell'AIR, anche secondo modalità semplificate o svolta in via preliminare, in ragione del tipo di istruttoria o di intervento;
- adeguare le modalità di pianificazione delle attività AIR in coerenza con l'attuale organizzazione della Struttura e con i vigenti strumenti di programmazione strategica (pluriennale) e operativa (annuale e bimestrale);
- stabilire alcuni principi di carattere generale per lo svolgimento delle attività di monitoraggio *in itinere* ed *ex post*, nonché di verifica di impatto della regolazione (VIR).

Di seguito si illustrano i principali interventi.

4. Aspetti organizzativi

La peculiarità delle decisioni assunte dall'Autorità, connotate da un alto livello specialistico oltre che dalla specificità settoriale, non consente di demandare lo svolgimento dell'AIR ad una unità dedicata. Il recente riassetto organizzativo della Struttura dell'Autorità, approvato con la deliberazione 12 maggio 2023, 201/2023/A, da un lato, tiene conto di una sempre maggiore specializzazione dei compiti istituzionali affidati, dall'altro, ridisegna e organizza le funzioni per aree omogenee di regolazione al fine di valorizzare al meglio le sinergie intersettoriali e, di conseguenza, promuovere l'adozione di misure regolatorie più efficaci, riducendo le asimmetrie informative nella fase di disegno delle regole e di *enforcement* successivo.

Per tali motivi, l'Autorità si è dotata di un assetto organizzativo per lo svolgimento dell'attività di analisi di impatto della regolazione e delle attività di monitoraggio che, prevedendo una separazione di compiti e attività, garantisce che l'AIR sia basata, al contempo, su un approccio e una verifica metodologica uniforme e dedicata, in linea con le indicazioni fornite dalle *best practices* internazionali, e sull'apporto conoscitivo e tecnico altamente specialistico del personale settorialmente competente. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità individua infatti:

- nell'Ufficio Speciale Segreteria Tecnica e Atti del Collegio (STAC) la struttura che coordina la fase ascendente di identificazione, da parte dell'Autorità, dei provvedimenti da sottoporre ad AIR e a VIR;

Allegato 1

- nella Direzione Accountability e Enforcement la struttura che definisce e aggiorna la metodologia e che collabora con le Direzioni, mettendo a disposizione i dati disponibili e le elaborazioni, utili allo svolgimento dell'AIR e della VIR;
- nelle Segreterie Tecniche della Divisione Energia e della Divisione Ambiente le strutture che supportano le Direzioni nello svolgimento dell'AIR e della VIR e nella valutazione del raggiungimento delle finalità degli atti adottati nei settori regolati.

L'Autorità si è, inoltre, orientata a favore del superamento di una rigida pianificazione dei procedimenti da sottoporre ad AIR, anche in ragione dell'evoluzione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa e dei processi interni di gestione del flusso documentale e dell'attività istruttoria da parte degli Uffici. La scelta di non individuare sulla base di un piano prefissato, ma caso per caso, i procedimenti da sottoporre ad AIR, consente, da un lato, di fondarne la selezione su di un quadro informativo sempre aggiornato e, dall'altro, di dare maggiore flessibilità allo strumento, e dunque di valutarne e modularne l'utilizzo tenuto conto dell'evoluzione, sempre più rapida, dei settori sottoposti alla regolazione dell'Autorità, nonché delle effettive condizioni ed esigenze, endogene o esogene, anche con riferimento alle linee di intervento dell'Autorità.

5. Aspetti procedurali e metodologici

a) L'ambito di applicazione

L'AIR comporta, a fronte di indubbi vantaggi dal punto di vista dell'efficacia e della trasparenza del processo decisionale, un notevole impegno delle strutture deputate a realizzarla e, per tali motivi, l'Autorità, in ossequio al principio di proporzionalità che impone all'amministrazione di non aggravare il procedimento con attività non strettamente indispensabili per conseguire lo scopo prefissato, ne riserva l'applicazione ai provvedimenti particolarmente rilevanti ove sia effettivamente utile per ponderarne ulteriormente le scelte.

Anche secondo la giurisprudenza amministrativa l'AIR *“non può essere utilmente svolta con indiscriminato riferimento a tutte le determinazioni adottate. D'altra parte, la finalità stessa dell'AIR è quella di consentire al soggetto regolatore di valutare gli effetti attesi (l'impatto) dell'intervento regolatorio al fine di meglio orientare l'esercizio della propria discrezionalità tecnica per il perseguimento degli obiettivi assegnati. Non si tratta, pertanto, di un ulteriore adempimento che si aggiunge, aggravandolo, all'ordinario iter procedimentale e la cui carenza possa, di per sé, determinare l'illegittimità del provvedimento adottato, bensì di uno strumento utilizzabile al fine di migliorare l'istruttoria tecnica che precede l'adozione dei provvedimenti e di meglio calibrarne i*

Allegato 1

contenuti in funzione dell'impatto atteso. Da ciò deriva che il mancato compimento dell'AIR non può di per sé comportare un vizio del provvedimento finale, laddove questo risulti ugualmente sostenuto da un'adeguata istruttoria" (TAR Lombardia, Sezione Seconda, sentenza n. 1729/2014). Di recente, il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato che *"l'analisi di impatto può essere attuata in modo più o meno approfondito a seconda della complessità dei provvedimenti da adottare. Diverse sono le finalità che l'analisi di impatto della regolamentazione consente di conseguire: le proposte di regolamentazione vengono costruite e migliorate, grazie al contestuale ricorso a forme di consultazione dei soggetti su cui potrà incidere la regolamentazione. Tuttavia, l'AIR offre solo un supporto informativo ma non mira a preconstituire la scelta regolativa da adottare. Ne consegue che la mancanza di analisi di impatto della regolamentazione non determina alcuna invalidità dell'atto regolamentare adottato [...]. Va, inoltre, precisato che ai sensi dell'art. 12, comma 1, l. n. 229 del 2003 è l'Autorità a stabilire quali procedimenti istruttori siano da sottoporre ad AIR"* (C.d.S., Sezione VI, decisione n. 6787/2022).

Ne consegue che l'AIR non deve essere svolta "indiscriminatamente" su tutti gli atti di regolazione ma solo quando sia effettivamente utile per il regolatore a cui è rimessa la scelta di quando attuarla e con che grado di approfondimento.

Tali principi sono pacifici anche in ambito europeo, come conferma la Commissione europea stabilendo che *"An impact assessment should be carried out only when this is useful. An assessment of whether an impact assessment is needed is therefore done on a case-by-case basis in context of the policy validation of an initiative"*⁵.

Alla luce di tanto, si ritiene opportuno aggiornare e rivedere gli attuali criteri per la selezione dei procedimenti da sottoporre ad AIR. In particolare, dalla disamina dell'Allegato 1 di cui alla GOP 46/08, emerge l'esigenza, da un lato, di superare l'elencazione ampia e rigida dei criteri di inclusione, come riportati all'interno del box 1, dall'altro, di precisare ed aggiornare, alla luce anche dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, i criteri di esclusione dallo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione.

Pertanto, nell'ambito della nuova disciplina sono individuate le sole categorie di provvedimenti esclusi, lasciando, in ossequio ai principi di flessibilità ed efficienza, la selezione delle concrete fattispecie da sottoporre ad AIR, ad una valutazione da effettuare caso per caso, a seconda dei contenuti e della portata dell'atto di regolazione.

⁵ Cfr. European Commission, "Better regulation' toolbox - July 2023 edition".

Allegato 1

b) I contenuti “minimi”: gli elementi qualificanti l’AIR

Il percorso di analisi, come detto, attualmente si svolge attraverso l’esame di “elementi qualificanti” che ne costituiscono i contenuti “minimi”, fatti salvi gli aspetti specifici correlati alle caratteristiche proprie di ogni procedimento.

Anche nella nuova disciplina, si ritiene opportuno confermare, detti contenuti “minimi” che sono sviluppati secondo un percorso metodologico, parallelo al processo decisionale, così costituito:

- compilazione del Piano di attività AIR;
- descrizione dell’ambito di intervento, del contesto normativo e regolatorio, delle motivazioni e dell’eventuale rilevanza strategica dell’intervento;
- indicazione degli obiettivi specifici perseguiti alla luce degli obiettivi generali dell’Autorità;
- identificazione dei soggetti destinatari, diretti e indiretti;
- individuazione delle opzioni regolatorie che comprendono, di norma, anche l’opzione zero (o opzione di non intervento);
- analisi e comparazione delle opzioni regolatorie considerate, che include, di norma, una valutazione preliminare qualitativa delle opzioni, alla luce degli obiettivi specifici perseguiti, e l’esame degli effetti attesi sui soggetti destinatari;
- scelta dell’opzione regolatoria congruamente motivata.

Tali contenuti “minimi” caratterizzano il normale svolgimento dell’AIR. Tuttavia, si ritiene opportuno contemplare, in un’ottica di maggiore duttilità dello strumento, forme di analisi differenti per tempistica e grado di approfondimento, prevedendo il possibile svolgimento di una AIR preliminare, quale strumento di supporto alla decisione di avviare o meno un nuovo procedimento, tipicamente in settori o ambiti di nuovo intervento regolatorio, e lo svolgimento di un’AIR con forme semplificate, in ragione del tipo di istruttoria.

In particolare, una AIR preliminare può rivelarsi utile qualora una ponderazione iniziale dell’impatto di eventuali misure regolatorie sia propedeutica alla scelta di intervenire o meno in un determinato settore⁶, mentre una AIR con forme semplificate può essere efficace nel caso in cui l’istruttoria sia connotata da una minore complessità, quando, ad esempio, le opzioni alternative siano già sufficientemente circoscritte, o la minore profondità di analisi dipenda da criteri di economicità ed efficienza e dai tempi disponibili per attuare l’intervento regolatorio, o nel caso in cui sia correlata a limitati margini di discrezionalità. Si precisa che, le risultanze istruttorie dell’AIR preliminare, qualora

⁶ Ad esempio, secondo logiche analoghe alle valutazioni d’impatto iniziale (*inception impact assessment*) utilizzate dalla Commissione europea.

Allegato 1

conducano alla decisione di intervenire nel settore, confluiscono nella delibera di avvio del procedimento.

L'Allegato 2 al Regolamento fornisce, nel dettaglio, le indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento dell'AIR, che possono essere, di volta in volta, adattate al caso concreto per tener conto delle peculiarità dell'intervento regolatorio.

c) Le fasi dell'AIR e del processo decisionale

Come già chiarito nella GOP 46/08, “l’analisi d’impatto non è un rigido sistema ad “imbuto” che, attraverso una sequenza di azioni prestabilite conduce ad una decisione; essa è piuttosto un percorso di apprendimento ciclico in cui l’esito di alcune fasi non solo incide su quelle successive, ma può anche comportare una revisione delle conclusioni precedentemente raggiunte”.

Le attività funzionali all'AIR si sviluppano parallelamente alle fasi in cui si articola il processo decisionale dell'Autorità, e sono a supporto dei documenti che vengono predisposti e pubblicati nel corso di quest'ultimo, che, di norma, sono: la delibera di avvio, il primo documento di consultazione, un eventuale secondo documento di consultazione, la delibera finale (cfr. figura 2).

Allegato 1

Figura 2: Le fasi del procedimento e del processo AIR



Di seguito si riportano i contenuti pertinenti dei citati documenti:

- **la delibera di avvio del procedimento:** oltre all’elenco dei riferimenti normativi e regolatori rilevanti, definisce sinteticamente l’ambito di intervento e gli obiettivi generali perseguiti;
- **il primo documento di consultazione:** contiene, di regola, l’illustrazione del contesto di riferimento, dell’ambito e delle motivazioni poste alla base dell’intervento; inoltre, fornisce una prima valutazione e comparazione delle opzioni regolatorie considerate, ivi compresa, di norma, l’opzione zero, con l’indicazione dei criteri di valutazione e, ove già possibile, una preferenza per una o più opzioni;
- **il secondo documento di consultazione:** ove ritenuto necessario, dà evidenza, tenuto conto delle osservazioni sul primo documento di consultazione e degli ulteriori approfondimenti effettuati, di eventuali modifiche delle opzioni regolatorie considerate che vanno comparate con quelle contenute nel primo

Allegato 1

documento di consultazione, anche al fine di valutare la variazione degli effetti attesi sui destinatari, descrivendo e motivando l'opzione preferita;

- **il provvedimento finale:** contiene le determinazioni conclusive dell'Autorità congruamente motivate, alla luce sia delle risultanze dell'AIR, sia delle osservazioni e proposte emerse nel corso della consultazione, al fine di rendere noto l'*iter* logico-giuridico delle scelte adottate;
- **la Relazione AIR:** ripercorre l'intero procedimento offrendo un quadro riassuntivo delle fasi dell'analisi e del percorso che ha condotto alla scelta adottata dall'Autorità e "tradotta" nel provvedimento finale. La Relazione AIR viene predisposta dalla Direzione responsabile del procedimento, con il supporto delle eventuali altre Direzioni coinvolte ed è pubblicata sul sito istituzionale.

d) Ulteriori strumenti di analisi

L'Autorità, per lo svolgimento dell'AIR, può avvalersi, a fini istruttori, delle risultanze di ulteriori strumenti di analisi quali:

- indagini statistiche e demoscopiche, realizzate previa costruzione di un campione statisticamente rappresentativo;
- interviste, eseguite, generalmente, con una griglia prestabilita di domande;
- *panel*, per la consultazione di un gruppo di soggetti (esperti in materia) su uno o più temi mirati;
- *focus group*, per incontri tematici finalizzati ad approfondire specifici aspetti e rivolti ad un numero predefinito di soggetti;
- audizioni periodiche e speciali, che, tramite una ampia partecipazione degli operatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, ambientaliste, delle imprese e dei lavoratori, oltre a singoli cittadini, consentono di acquisire elementi e osservazioni utili al più efficace perseguimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio;
- tavoli tecnici e studi di esperti, finalizzati al confronto e all'approfondimento di particolari tematiche;
- banche dati in uso presso l'Autorità o presso organismi o società di cui l'Autorità si avvale.

La scelta tra tali strumenti avviene in funzione del tipo di informazione che si ritiene di maggior ausilio ai fini dell'AIR.

Allegato 1

e) Le attività di monitoraggio e di verifica degli effetti della regolazione

L'Autorità verifica, ove opportuno, gli effetti della regolazione tramite mirate attività di analisi e monitoraggio dei mercati sottoposti alla propria disciplina, i cui esiti e risultanze sono sintetizzati in documenti e rapporti periodici, quali ad esempio, i rapporti di *Monitoraggio sull'evoluzione dei mercati della vendita dell'energia elettrica e del gas*, l'*Analisi degli strumenti di sostegno alle fonti rinnovabili in termini di effetti sulla collettività*, i rapporti di *Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita in Italia*, il rapporto sull'*esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili*, le Relazioni periodiche *ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"*, ecc⁷.

Inoltre, l'Autorità qualora preveda di svolgere un'attività di monitoraggio *in itinere* o di verifica *ex post* degli effetti del provvedimento adottato, ivi compresa la valutazione della *performance* economico-finanziaria degli operatori e dei livelli di qualità dei servizi erogati nei settori regolati, procede ad individuare gli indicatori quantitativi e/o qualitativi che ritiene opportuno utilizzare a tali fini, le raccolte dati necessarie, i soggetti e le eventuali altre amministrazioni che vi partecipano.

L'Autorità, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio *in itinere* ed *ex post*, seleziona i provvedimenti da sottoporre a verifica di impatto della regolazione (VIR), tra i provvedimenti già oggetto di AIR e di particolare rilevanza per il mercato. La verifica di impatto della regolazione avviene secondo tempistiche stabilite in relazione alle caratteristiche e alla complessità della verifica, nonché alla disponibilità di dati e informazioni.

Ai fini della predisposizione del Piano di monitoraggio può essere utilizzata, a titolo esemplificativo, la Tabella 3 di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 2.

6. Struttura del Regolamento

Il Regolamento per lo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione dell'Autorità si compone di sette articoli suddivisi in tre Titoli.

Il Titolo I è dedicato alle Disposizioni generali:

- l'**articolo 1** reca le *definizioni* utilizzate nel testo;
- l'**articolo 2** descrive le *finalità* dell'AIR, quale strumento di supporto al miglioramento della qualità del processo decisionale dell'Autorità (comma 1), che

⁷ Per maggiori informazioni si veda anche <https://www.arera.it/rapporti-e-relazioni>.

Allegato 1

consente di valutare *ex ante* le ricadute di una decisione regolatoria individuando, attraverso il confronto di una pluralità di opzioni, compresa, di norma, anche quella di non intervento, la soluzione preferibile in considerazione degli effetti attesi (comma 2); può essere svolta in via preliminare o con forme semplificate (comma 3); offre un supporto informativo alla decisione finale che resta, in ogni caso, una scelta discrezionale dell'Autorità (comma 4);

- l'**articolo 3** delinea l'*ambito di applicazione* dell'AIR, con riferimento agli atti di regolazione che comportano impatti significativi a carico dei destinatari o sui settori regolati nel loro complesso (comma 1); precisa che la selezione dei procedimenti da sottoporre ad AIR è effettuata caso per caso dall'Autorità sulla base dei contenuti e della portata dell'atto di regolazione, su proposta motivata della Direzione responsabile del procedimento (comma 2); ne elenca gli atti esclusi (comma 3), e indica la data di operatività del Regolamento (comma 4).

Il Titolo II è dedicato al Procedimento di analisi di impatto della regolazione:

- l'**articolo 4** individua i *contenuti "minimi"* dell'AIR che sono: a) il Piano di attività AIR; b) la descrizione dell'ambito di intervento, del contesto normativo e regolatorio, delle motivazioni e della eventuale rilevanza strategica dell'intervento; c) l'indicazione degli obiettivi specifici perseguiti alla luce degli obiettivi generali dell'Autorità; d) l'identificazione dei soggetti destinatari, diretti e indiretti; e) l'individuazione delle opzioni regolatorie, che comprendono, di norma, anche l'opzione zero (o opzione di non intervento); f) l'analisi e la comparazione delle opzioni regolatorie considerate, che include, di norma, una valutazione preliminare qualitativa delle opzioni alla luce degli obiettivi specifici perseguiti, e l'esame degli effetti attesi sui soggetti destinatari; g) la scelta dell'opzione regolatoria, congruamente motivata;
- l'**articolo 5** identifica *le fasi* in cui si articola l'AIR, nel corso delle quali vengono elaborati i contenuti minimi dell'analisi, che confluiscono nei documenti elaborati nel procedimento decisionale dell'Autorità e che, di norma sono: la delibera di avvio, il primo documento di consultazione, l'eventuale secondo documento di consultazione e la delibera finale (commi 1, 2, 3, 4 e 5); descrive i contenuti e le modalità di pubblicazione della Relazione AIR (commi 6 e 7); rinvia all'Allegato 2 al Regolamento per le indicazioni metodologiche e procedurali, che sono di volta in volta, adattate al caso concreto, per tener conto delle peculiarità dell'intervento regolatorio (comma 8);
- l'**articolo 6** elenca gli *ulteriori strumenti di analisi* di cui l'Autorità può avvalersi a fini istruttori per lo svolgimento dell'AIR.

Allegato 1

Il Titolo III è dedicato alle attività di monitoraggio e di verifica degli effetti della regolazione:

- l'**articolo 7** disciplina *il monitoraggio in itinere e la verifica ex post* prevedendo che l'Autorità verifichi, ove opportuno, gli effetti della propria azione tramite mirate attività di analisi e monitoraggio dei mercati sottoposti alla propria disciplina, ivi compresa la valutazione della *performance* economico-finanziaria degli operatori e dei livelli di qualità dei servizi erogati nei settori regolati (comma 1); stabilisce che qualora l'Autorità intenda svolgere un'attività di monitoraggio *in itinere* o di verifica *ex post* degli effetti del provvedimento adottato procede ad individuare gli indicatori quantitativi e/o qualitativi che ritiene opportuno utilizzare a tali fini, le raccolte dati necessarie, i soggetti e le eventuali altre amministrazioni che vi partecipano (comma 2); definisce e individua i provvedimenti da sottoporre a VIR (comma 3), prevede che per lo svolgimento delle indicate attività si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative all'AIR (comma 4).